

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni	Presidente
dott.ssa Maria Antonia Maiolino	Giudice
dott. ssa Manuela Elburgo	Giudice relatore

nel procedimento n. 22/2018 promosso

da

Impresa di Costruzioni ing. E. Mantovani s.p.a.

con gli avv.ti Roberto Nevoni ed Andrea Olivieri

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale

premesso che con ricorso ex art. 161 comma VI l.f., depositato in data 15 novembre 2018, Impresa di Costruzioni ing. E. Mantovani s.p.a. (d'ora in poi anche solo Mantovani s.p.a.) adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, l.f.;

premesso, altresì, che concesso il termine di giorni 120, successivamente prorogato di ulteriori 60 giorni, in data 24 maggio 2019, la società Mantovani depositava la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e che successivamente, in data 20 settembre 2019 ed in data 4 novembre 2019, depositava memoria di chiarimenti;



rilevato che Mantovani s.p.a., operante nel settore della realizzazione delle grandi opere, ha dichiarato di versare in stato di crisi, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, sicché deve ritenersi integrato il requisito oggettivo per l'accesso alla procedura di concordato preventivo; rilevato, altresì, che dai bilanci dimessi emerge la sussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 l.f. per l'accesso alla procedura e che, avendo la ricorrente la propria sede effettiva in Padova, via Belgio n. 26, è competente il Tribunale di Padova;

rilevato, inoltre, che la società ricorrente propone:

- a) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri debiti prededucibili;
- b) il pagamento integrale di tutti i debiti assistiti da privilegio speciale e/o generale;
- c) il pagamento dei creditori chirografari nella misura ragionevolmente prevista del 30,2%, salva la miglior soddisfazione in ragione delle potenziali attività ritraibili in sede di esecuzione del piano concordatario;
- d) l'assenza di soddisfazione per Serenissima Holding s.p.a. in quanto creditore postergato;

la società ricorrente indica in quattro anni, dall'intervenuta definitività del decreto di omologa, l'esecuzione completa del piano;

rilevato, poi, che Mantovani s.p.a. ha prospettato un concordato con continuità aziendale e precisamente con continuità così strutturata:

- 1) prosecuzione dei contratti di concessione tramite le società veicolo VENICE RO-PORT MOS, SIFA, TRESSETRE, finalizzata al miglior realizzo delle relative partecipazioni tramite cessione a terzi in funzionamento e al recupero dei crediti finanziari e commerciali maturati nei confronti di dette società;

2) prosecuzione delle attività volte a seguire gli sviluppi delle proposte relative ad operazioni di finanza di progetto ai diversi stadi in cui esse si trovano (fase di valutazione da parte delle amministrazioni committenti, fase di gara, aggiudicazione avvenuta), proposte perlopiù incardinate in capo a società controllate e collegate e riguardanti opere quali: Superstrada Meolo – Jesolo, GRA di Padova, Autostrada Ragusa – Catania;

3) continuazione, mediata da affitto di ramo aziendale o in conduzione diretta, dell'attività di costruzioni edili in Italia ed all'estero e di servizi di manutenzione nell'ospedale all'Angelo di Mestre e nel Centro di Terapia Protonica di Trento, attività riconducibili al perimetro aziendale definito dal contratto con COGE MANTOVANI;

4) gestione in continuità diretta fino ad esaurimento delle relative commesse, e salva la cessione a terzi in ipotesi di miglior valorizzazione, relativamente ai progetti esteri riguardanti i lavori nel Porto di AQABA (Giordania) ed in Tanzania.

La ricorrente precisa che, oltre alla continuità così come enunciata, si aggiunge una componente non prevalente, ma significativa, derivante da dismissioni di *asset* non strategici, immobilizzazioni tecniche ed attività finanziarie (partecipazioni, crediti ed ogni altro diritto);

rilevato, infine, che Mantovani s.p.a. ha depositato, oltre al piano ed alla proposta, con relativa documentazione, anche la relazione giurata ai sensi dell'art. 160, comma II, l.f. per ciò che concerne i crediti muniti di privilegio mobiliare speciale ex art. 2758 c.c., nonché l'attestazione ex art. 161, e comma III 186 *bis*, comma II lettera b), l.f. per ciò che concerne la funzionalità del concordato preventivo al miglior soddisfacimento dei creditori;

ritenuto che, in considerazione anche delle memorie integrative depositate dalla ricorrente, rimangono da chiarire talune questioni connesse alla retrocessione dell'azienda già oggetto di affitto alla società Coge Mantovani, ~~ma~~^e che tali valutazioni rendono necessario un approfondimento da parte dei Commissari Giudiziali, i quali dovranno, pertanto, approfondire i seguenti aspetti:

a. entità dell'attivo (crediti, partecipazioni, beni strumentali, ecc.) che sarà eventualmente conservato da Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a. al termine del piano di concordato, alla stregua di quanto previsto dalla proposta;

b. effettiva perseguibilità della continuità aziendale ex art. 186 *bis* l.f. relativamente all'esercizio del ramo d'azienda già oggetto del contratto di affitto con Coge Mantovani s.p.a., nonché all'attività concretamente resa a favore delle società partecipate;

c. ammissibilità, anche ai sensi dell'art. 186 *bis* l.f., della prosecuzione dei contratti di appalto pubblico eventualmente riacquisiti da Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a. insieme al ramo di cui sopra;

d. valore attuale del ramo d'azienda e l'eventualità che l'esercizio del ramo stesso da parte di Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a. non risulti manifestamente dannoso per i creditori;

ritenuto di poter ammettere la domanda;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo;

conferma la delega

alla procedura di concordato il Giudice dott.ssa Manuela Elburgo;

conferma nella nomina di

Commissari Giudiziali il dott. Marcello Dalla Costa ed il dott. Remo Davi

ordina

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 7 luglio 2020 ore 12.00;

dispone

che i Commissari Giudiziali provvedano a comunicare a tutti i creditori entro il 10 gennaio 2020 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato, della memoria depositata il 20 settembre 2019 ed il 4 novembre 2019 e del decreto di ammissione; il loro indirizzo di posta elettronica certificata (che dovrà, entro dieci giorni dalla nomina, essere comunicato al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;

che i Commissari Giudiziali depositino in cancelleria la loro relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ordina

il deposito presso la cancelleria di questo Tribunale della somma di € 350.000,00, pari al 20% circa dell'importo delle spese ritenute necessarie per la procedura, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Si comunichi.

Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2019



Il Presidente

Depositato in Cancelleria
Padova, Il Cancelliere